


Avv. Armida DAL BO
Via Duomo, 1/3
31045 - Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.766788-346 6358764
e-mail: armida.dalbo@advvocati.it
pec: armidadalbo@pec.ordineavvocatitreviso.it

ORIGINALE



TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

**PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI
SODDISFAZIONE DEI CREDITI E PIANO DI PAGAMENTO AI SENSI**

DELL'ART. 6 E SEGUENTI L. 3/2012

Per il Sig. **CAVALLARO LORIS**, C.F. CVLLRS62C10L736H, nato a Venezia il 10.03.1962, residente a San Donà di Piave (VE) in Via Giotto n. 7, **in persona dell'amministratore di sostegno Sig.ra BERGAMO LIANA**, C.F. BRGLNI62A44H823H, nata il 04.01.1962 a San Donà di Piave (VE) ed ivi residente in Via Giotto n. 7, rappresentata e difesa, giusta mandato su foglio separato unito al presente ricorso e previa autorizzazione del Giudice tutelare di data 29.07-02.08.2016, dall'Avv. **ARMIDA DAL BO** (C.F. DLBRMD66T71C957N) del Foro di Treviso, p.e. certificata per comunicazioni e notificazioni ai sensi di legge: **ARMIDADALBO@PEC.ORDINEAVVOCATITREVISO.IT**, fax per comunicazioni e notificazioni: 0422.766788 - posta elettronica: armida.dalbo@advvocati.it

Debitamente autorizzata giusta provvedimento del Giudice Tutelare (ATTI.N.2)

INDICE

A) PREMESSE	PAG. 2
B) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 7 E INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ EX ART. 7 C 2 LETT. A)-B) C) D)	PAG. 5
B.1 AVVENUTA NOMINA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO EX L. 3/2012 -	
PAG. 6	
B.2 COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO	PAG. 6
B.3 SUSSISTENZA DEL SOVRAINDEBITAMENTO - QUADRO DI SINTESI DEI DEBITI IN ESSERE	PAG. 6
B.4 INSUSSISTENZA E NON ASSOGGETTABILITÀ AD ALTRE PROCEDURE CONCORDI (ART. 7 C. 2 LETT. A)	PAG. 8

9

B.5 INSUSSISTENZA DI ANALOGHE DOMANDE PRESENTATE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 3/2012 E DI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI EX ART.14 E 14 BIS L 3/2012 (ART.7 C. 2 LETT. B E C)- PAG.9

B.6 DOCUMENTAZIONE ATTA A RICOSTRUIRE COMPIUTAMENTE L'ESPOSIZIONE DEBITORIA E LA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ART. 7 C. 2 LETT. D) PAG. 9

C) PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 9 L. 3/2012 **PAG. 9**

C.1 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI PAG. 9
C.2 RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PAG.12
C.3 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI PAG. 13
C.4 EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI PAG.14
C.5 ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ PAG. 14
C.6 SCRITTURE CONTABILI DEGLI ULTIMI TRE ANNI PAG. 14
C.7. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE CORRENTI PAG.14

D) PROPOSTA DI ACCORDO **PAG. 16**

D.1 SINTESI DELLA PROPOSTA PAG. 15
D.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVO PAG. 16
D.2.1 QUADRO DI SINTESI DELL'ATTIVO PAG. 16
D.2.2 CONTI CORRENTI PAG. 18
D.2.3 BENI MOBILI PAG. 19
D.2.4 BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI PAG. 21
D.2.5 CREDITI DI REGRESSO PAG. 21
D.2.6 PENSIONE DI INVALIDITÀ E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PAG. 26
D.2.7 Costi per l'adempimento di obblighi alimentari nei confronti della figlia di anni 16 e per l'assistenza socio-sanitaria al Sig. Loris Cavallaro. PAG. 26
D.2.8.ATTI DI DISPOSIZIONE P AG.27
D.3 DESCRIZIONE DEL PASSIVO E DELLA PROPOSTA PAG. 27
D.3.1 QUADRO DI SINTESI DEL PASSIVO PAG. 27
D.3.2 ANALISI DEL PASSIVO E SINTESI CONTABILE DEL PIANO PAG. 28
D.3.3 CRITERI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E DI COMPOSIZIONE DELLE CLASSI PAG. 28
CREDITI PRIVILEGIATI – CREDITORI NON VOTANTI. PAG. 29
CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE CLASSI. PAG. 30
CLASSE 1 – CREDITI CHIROGRAFARI RIVENIENTI DA ATTIVITÀ DI IMPRESA. PAG. 31
CLASSE 2 – CREDITI CHIROGRAFARI NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI IMPRESA E PRIVI DI GARANZIE REALI DI TERZI. PAG. 32
CLASSE 3 – CREDITI CHIROGRAFARI NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI IMPRESA E MUNITI DI GARANZIE REALI DI TERZI. PAG. 34
E.) DIRITTI REALI DI TERZI – NON OPPONIBILITÀ PAG.39

CONCLUSIONI **PAG. 39**

A) PREMESSE

1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Venezia in data 01.06.2015

(DOC.A.1), la Signora Bergamo Liana – in qualità di coniuge – chiedeva

la nomina di un amministratore di sostegno per il proprio marito Sig. CAVALLARO LORIS.

2. Un tanto in ragione delle gravi condizioni di salute del medesimo, tali da rendergli impossibile l'autonoma cura dei propri interessi e da rendere necessaria assistenza intensiva continua.
3. Nello specifico, come più in dettaglio illustrato nel ricorso di cui sopra, il Sig. CAVALLARO a partire dal mese di ottobre 2014 subiva numerosi ricoveri ospedalieri per l'insorgere di gravi patologie. All'esito di tali ricoveri, protrattisi per diversi mesi, egli veniva dimesso con rilevanti deficit permanenti delle funzioni cognitive, tali da impedirgli la cura dei più basilari propri interessi.
4. Con decreto del 05.06.2015, depositato in cancelleria il 09.06.2015, l'intestato Tribunale provvedeva alla nomina della menzionata Sig.ra Bergamo Liana quale amministratore di sostegno provvisorio del coniuge Signor CAVALLARO LORIS **(DOC.A.2)**.
5. Sin dall'istanza di nomina di AdS, veniva rappresentata la situazione di indebitamento del beneficiario, determinata dall'improvvisa malattia, che aveva reso impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa individuale del medesimo, consistente nella gestione di un bar in San Donà di Piave (VE). Attività, peraltro, avviata con ingenti investimenti solamente pochi mesi prima dell'insorgere della malattia **(DOC.A.3)**.
6. Con provvedimento del 17.05.2016 veniva disposta la proroga di ulteriori sei mesi, e quindi sino al 09.10.2016, della nomina della ricorrente quale AdS provvisorio **(DOC.A.4)**;

7. Con decreto di data 26.10.2016 (nel procedimento n. 2092/2015 R.G.V.G.) l'ill.mo Giudice Tutelare nominava la Sig.ra Bergamo Liana amministratore di sostegno definitivo, a tempo indeterminato, del marito **(DOC.A.5)**.
8. A fronte dell'istanza dell'AdS al Giudice Tutelare, depositata in data 28.05.2016, con la quale si chiedeva l'autorizzazione a ricercare soluzioni transattive volte alla definizione delle posizioni debitorie del beneficiario, con provvedimento di data 04.07.2016 **(DOC.A.6)**, l'ill.mo Giudice Tutelare, dott. Roberto Simone, disponeva che l'AdS avviasse ***“un procedimento per il superamento della crisi da sovraindebitamento”*** e per l'effetto presentasse ***“un ricorso per la nomina di un professionista ex art. 15, comma 9”*** della L. 27 gennaio 2012 n. 3 (di seguito anche “Legge sul Sovraindebitamento”).
9. All'uopo, con provvedimento del 29.07.2016, il Giudice Tutelare autorizzava l'AdS ad avvalersi dell'Avv. Armida Dal Bo per l'avvio della procedura ex L. 3/2012 **(DOC.A.7)**.
10. Quindi, all'esito di una prima sommaria ricostruzione dell'indebitamento, in data 10 10 2016, la Sig.ra Bergamo Liana, quale AdS del Sig. CAVALLARO LORIS, depositava istanza per la nomina dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge 3/2012, radicando il procedimento n. 3957/16 R.G. V.G. **(DOC.A.8)**.
11. Con provvedimento n. 5034/16 Cron. del 28.10.2016, l'intestato Tribunale provvedeva alla nomina del dott. Emilio Borella quale professionista

chiamato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi **(DOC.A.9)**.

12. Successivamente alla predetta nomina – previa autorizzazione del Giudice Tutelare **(DOC. A.10)** – veniva definita mediante transazione **(DOC.A.11)** una controversia (R.G. 1278/13 del Tribunale di Venezia) che da molti anni contrapponeva il Sig. CAVALLARO LORIS, la Sig.ra Cavallaro Sonia e il Sig. Livon Roberto al Sig. Cavallaro Maurizio, in merito allo scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, una serie di beni mobili e mobili registrati, nonché un libretto postale. Compendio oggetto di sequestro giudiziario sin dal 2012 (n. 8367/12 R.G.). Tale transazione ha consentito al Sig. CAVALLARO LORIS di ottenere un consistente introito, che viene in questa sede integralmente destinato al soddisfacimento dei creditori del ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Sig. CAVALLARO LORIS – per il tramite del proprio AdS Sig.ra Bergamo Liana –

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, come disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e, contestualmente, presenta ai propri creditori la

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE

ai sensi degli artt. 6 e ss. della medesima Legge, di seguito illustrata.

SSS SSS

**B) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 7 E
INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ
EX ART. 7 C2 LETT. A)-B) C) D)**

Devono al riguardo ritenersi sussistenti tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della L. 3/2012 di seguito partitamente elencati.

B.1 AVVENUTA NOMINA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO EX L. 3/2012

Come illustrato in premessa, l'intestato Tribunale, con provvedimento n. 5034/16 Cron. del 28.10.2016, ha nominato il dott. Emilio Borella quale professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 co. 9 della L. 3/2012 **(DOC.A.9)**.

B.2 COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO

Sussiste la competenza del Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. 3/2012, in quanto il Sig. CAVALLARO LORIS risiede in San Donà di Piave **(DOC.B.1)**, unitamente alla propria famiglia **(DOC. B.2)**.

B.3 SUSSISTENZA DEL SOVRAINDEBITAMENTO – QUADRO DI SINTESI DEI DEBITI IN ESSERE

In premessa si è avuto modo di evidenziare come il ricorrente sia gravato da un ingente ammontare di debiti, ai quali non è in condizione di far fronte regolarmente, sia per l'insufficienza del proprio patrimonio, che per l'impossibilità – in ragione della **grave e non reversibile compromissione delle sue condizioni di salute** – di produrre redditi che consentano di rientrare delle esposizioni.

Tale situazione assume senza dubbio i caratteri del sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 co. 2, lett. a) della L. 3/2012.

Il dettaglio di tali posizioni debitorie viene fornito sub doc. D 24 (elenco analitico dei creditori).

In sintesi, l'indebitamento è così strutturato:

I)	Debiti derivanti dall'attività d'impresa individuale	
a.	Privilegiati	€ 31.787,13
b.	Chirografari	€ 21.061,61
II)	Debiti estranei all'attività d'impresa	
a.	Privilegiati	€ 12.071,57
b.	Chirografari	€ 107.043,42
III)	Debiti da fideiussioni prestate per atti di mutuo ipotecario	€ 173.769,48

In totale, dunque, i debiti e le obbligazioni assunte dal ricorrente ammontano

ad € **345.733,21.**

Di tali somme egli non dispone, né è in condizione di procurarsele: non è proprietario di beni immobili o mobili registrati; dispone di redditi (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) che ammontano ad € 1.650,00 circa mensili, integralmente assorbiti dalle necessità di sostentamento e, soprattutto, di cura ed assistenza continuative; i depositi bancari di cui dispone il ricorrente rivengono pressoché integralmente dalla transazione e relativa compravendita di immobili stipulata a fine dicembre 2016 e descritta al punto 12 delle premesse e dalla quota del saldo di piccoli depositi per totali € 193.881,02. Di qui la necessità, rilevata dall'ill.mo Giudice Tutelare, di promuovere la presente procedura.

**B.4 INSUSSISTENZA E NON ASSOGGETTABILITÀ AD ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI (ART. 7 C. 2 LETT. A)**

Il Sig. CAVALLARO LORIS non ha fatto ricorso, né potrebbe ricorrere, a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Egli infatti, da un lato ha esercitato un'attività d'impresa individuale avente ad oggetto l'attività di bar - somministrazione di alimenti e bevande di modestissime dimensioni. **L'attività della ditta individuale è stata avviata a fine 2013 ed è cessata nell'agosto 2015**, come si evince dalla visura camerale.

L'impresa, stante il limitato fatturato, ha tenuto la contabilità in forma semplificata e non ha mai superato i limiti dimensionali di cui all'art.1 L.Fall., come si evince anche dalle dichiarazioni dei redditi del Signor CAVALLARO relative agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, che si producono **(DOC. B.4 - B.5 - B.6)** unitamente ai modelli 730 degli anni di imposta 2010 - 2011 - 2012 **(DOC.B.7 - B.8 - B.9)**, periodo nel quale il Signor Cavallaro lavorava invece alle dipendenze di un'azienda.

In ogni caso, l'impresa individuale è stata cancellata dal registro delle imprese in data 27.08.2015 **(DOC.A.3)**, con conseguente non assoggettabilità a fallimento per decorso del termine di cui all'art. 10 L.Fall.

La predetta cancellazione richiesta dall'AdS - in ragione dell'intervenuta cessazione dell'attività d'impresa - è stata specificamente ratificata dall'ill.mo Giudice Tutelare con provvedimento del 11.11.2015 **(DOC.B.3)**.

L'insussistenza di procedure concorsuali e/o di altre procedure da crisi da sovraindebitamento è documentata da certificato della Cancelleria del Tribunale di Venezia che si produce sub doc. **B.12**.

B.5 INSUSSISTENZA DI ANALOGHE DOMANDE PRESENTATE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 3/2012 E DI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI EX ART.14 E 14 BIS L 3/2012 (ART.7 C. 2 LETT. B E C)

Il Sig, LORIS CAVALLARO non ha, in precedenza, mai fatto ricorso ai procedimenti di cui alla L. 3/2012, come emerge anche dalla visura camerale storica della Ditta e **dal certificato di assenza di procedure concorsuali rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Venezia che si produce (DOC.B.12)**. Conseguentemente, egli non ha subito alcuno dei provvedimenti contemplati dagli art. 14 e 14 bis della Legge medesima.

B.6 DOCUMENTAZIONE ATTA A RICOSTRUIRE COMPIUTAMENTE L'ESPOSIZIONE DEBITORIA E LA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ART. 7 C. 2 LETT. D)

A corredo del presente ricorso, viene depositata – con il relativo indice – tutta la documentazione che l'AdS e i professionisti incaricati hanno potuto reperire, al fine di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del Sig. CAVALLARO LORIS. Al riguardo, per l'elencazione analitica e per un più approfondito esame, si rinvia al successivo paragrafo D.3. Tale documentazione è stata messa integralmente a disposizione dell'OCC nominato.

C) PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 9 L. 3/2012

È necessario a questo punto procedere ad un più approfondito esame dei presupposti dettati dall'art. 9 della L. 3/2012.

C.1 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Benché la descrizione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumerle non siano requisiti previsti per la proposta di accordo¹, **si ritiene opportuno portare comunque tali elementi a conoscenza dei creditori che dovranno esprimere la loro adesione alla presente proposta.**

L'indebitamento del Sig. CAVALLARO LORIS è essenzialmente ascrivibile a due nuclei di impegni:

- da un lato vi sono gli investimenti effettuati dal ricorrente per l'avvio, il 23 dicembre 2013, della propria attività d'impresa individuale, avente ad oggetto la gestione di un bar (ad insegna "Peccati di Gola" in San Donà di Piave, via Bortolazzi 44). L'avvio dell'attività ha comportato il necessario ed oculato acquisto di arredi, impianti e scorte di magazzino, nonché l'assunzione di una dipendente. A tali esborsi egli avrebbe senza dubbio potuto far fronte, ove l'insorgere della gravissima patologia non lo avesse improvvisamente ed irreversibilmente estromesso dall'esercizio dell'attività stessa meno di 10 mesi più tardi (inizi di ottobre 2014);
- dall'altro vi sono debiti contratti, negli anni antecedenti l'avvio dell'attività imprenditoriale di cui sopra, al fine di consentire la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare e del

¹ La L. 3 2012, sub art. 14 ter e sub art. 9 c. 3 bis, prevede solo nell'ipotesi di liquidazione dei beni o di piano del consumatore (che per loro natura sono sottratti alla possibilità per i creditori di manifestare il dissenso) che la relazione particolareggiata dell'organismo comprenda anche "a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni", mentre un tale requisito non è indicato nella disciplina della proposta di accordo.

sovostante appartamento di proprietà del cognato Signor Bergamo Luigi. L'immobile riviene da donazione del padre dei Sig.ri Bergamo Liana e Luigi (rispettivamente moglie e cognato del ricorrente) ed è stato successivamente ristrutturato da questi ultimi, mediante realizzazione di due unità abitative, destinate ciascuna al nucleo familiare di uno dei fratelli.

Il Sig. CAVALLARO LORIS, come più ampiamente si illustrerà nel successivo paragrafo C), prestava al riguardo garanzie in favore degli istituti di credito che finanziavano la ristrutturazione, nonché di una delle imprese esecutrici dei lavori. Si precisa che l'unità abitativa donata alla Sig.ra Liana Bergamo è gravata da usufrutto in favore della madre, Sig.ra Finotto Maria.

È importante evidenziare che all'epoca della prestazione di tali garanzie, il Sig. CAVALLARO era impiegato quale lavoratore dipendente presso la società Comifar Distribuzione SpA, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e una retribuzione che variava in media da € 1.200,00 ad € 1.900,00 netti mensili, come si evince dai modelli 730 (DOC. B.7 - B.8 - B.9). Gli impegni assunti quale garante della moglie e del cognato erano senza dubbio in linea con gli introiti garantiti all'odierno ricorrente dall'attività lavorativa all'epoca svolta, tenuto conto dei redditi di lavoro dipendente che a propria volta percepivano i mutuatari Signori Bergamo Liana e Bergamo Luigi. Egli ha mantenuto tale occupazione sino alla successiva decisione di intraprendere l'attività d'impresa individuale di cui si è sopra detto.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il Sig. CAVALLARO LORIS abbia assunto le obbligazioni sullo stesso gravanti con diligenza ed avvedutezza, salvo trovarsi successivamente nell'impossibilità di adempierle con regolarità, unicamente in ragione dell'improvviso ed imprevedibile sopraggiungere di una gravissima patologia, che lo ha reso invalido al 100%.

C.2 RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Come sopra evidenziato, la ragione dell'incapacità del Sig. CAVALLARO LORIS di adempiere le obbligazioni assunte è **riconducibile in via esclusiva al manifestarsi della grave malattia che lo ha colpito nel mese di ottobre 2014**. In conseguenza di tale patologia egli presenta rilevanti deficit permanenti delle funzioni cognitive, tali da impedirgli – non solo lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, ma addirittura – la cura dei più basilari propri interessi.

Appare evidente che il sopraggiungere di tale situazione a pochi mesi di distanza dall'inizio dell'attività d'impresa individuale (dicembre 2013) ha reso oggettivamente impossibile la sua prosecuzione e, conseguentemente, l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte per il suo avvio.

Giova peraltro evidenziare come la posizione debitoria più consistente in relazione all'attività imprenditoriale del Sig. CAVALLARO sia quella inerente la dipendente dell'impresa, Sig.ra Marangon Paola. Al manifestarsi della malattia del ricorrente, l'attività imprenditoriale proseguiva per alcuni mesi, nei quali la gestione dell'esercizio veniva delegata interamente alla predetta dipendente. Il venir meno dell'apporto personale del titolare dell'impresa

(ricoverato per diversi mesi presso le strutture di cura e successivamente dimesso con i gravi deficit cognitivi di cui si è sopra detto) e l'impossibilità di ricorrere all'assunzione di nuovi dipendenti (in ragione dell'incertezza determinata dalle compromesse condizioni di salute del CAVALLARO) determinavano tuttavia un rapido declino dell'iniziativa imprenditoriale, che rendeva impossibile far fronte con regolarità alle obbligazioni nei confronti della stessa dipendente e dei fornitori.

Per non aggravare ulteriormente tale situazione, l'AdS dell'odierno ricorrente, con l'autorizzazione del Giudice Tutelare, si vedeva costretta dunque a cessare l'attività.

Poiché il Sig. CAVALLARO, a causa del proprio sopravvenuto stato di salute, si trova nell'assoluta impossibilità di svolgere attività lavorativa e gode unicamente di una pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, assorbite per intero dalle necessità di sostentamento e di cura, risulta evidente come egli si trovi – senza colpa alcuna – nell'incapacità di far fronte alle obbligazioni sullo stesso gravanti.

C.3 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Delle vicende intercorse tra l'avvio dell'attività di impresa (dicembre 2013) e la sua cessazione (agosto 2015) si è detto ampiamente. Si è anche detto che in precedenza il Signor CAVALLARO lavorava alle dipendenze di un'azienda. Nonostante gli impegni finanziari assunti per far fronte alla ristrutturazione dell'immobile della moglie e del cognato, i redditi del Signor CAVALLARO e della moglie erano adeguati agli impegni assunti. Ne è prova il fatto che non

risultano presso la CRIF e la Ce.Ri. segnalazioni negative a nome del Signor CAVALLARO (DOC.B.10-DOC.B.11).

C.4 EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non sussistono atti del Sig. CAVALLARO LORIS che siano stati impugnati dai creditori.

C.5 ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA'

Si produce l'attestazione di fattibilità della proposta sotto descritta, redatta dall'organismo nominato nella persona del Dottor Emilio Borella (DOC.C.1)

C.6 SCRITTURE CONTABILI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

Si è detto che la ditta individuale ha esercitato l'attività da dicembre 2013 ad agosto 2015. La stessa era soggetta al regime della contabilità semplificata.

Si depositano pertanto copie dei seguenti libri contabili obbligatori nel regime anzidetto completi di dichiarazione di conformità sottoscritta dall'Ads:

- registro IVA 2013 2014 2015 (C.2)
- registro cespiti 2013 (DOC.C.3) 2014 (DOC.C.4) – 2015 (DOC.C.5)

Si è comunque incaricato lo Studio Loverre di redigere una contabilità su supporto informatico che consenta di avere immediata visione delle partite aperte come da mastri consegnati all'OCC.

C.7. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE CORRENTI

Il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie, dalla figlia di 16 anni studentessa (DOC.B.2). Convive nell'abitazione riveniente da donazione del padre della Signora Bergamo, anche la madre di quest'ultima, Signora Maria Finotto, usufruttuaria dell'abitazione stessa.

Il fabbisogni personali del Signor Cavallaro e della sua famiglia sono descritti al successivo § D.2.7.

D) PROPOSTA DI ACCORDO

D.1 SINTESI DELLA PROPOSTA

La proposta prevede l'impiego di tutte le somme liquide rivenienti dalla più volte citata transazione e dai saldi di due piccoli libretti di deposito per totali Euro 193.881,02, al netto di un congruo fondo rischi (€ 8.390,56), per il pagamento integrale o in percentuale dei creditori suddivisi in classi.

Si riporta un quadro di sintesi delle classi e del piano:

PROSPETTO DI RIEPILOGO		IMPORTO ATTRIBUITO	
compenso occ in prededuzione		9.659,87	
compenso Legale (redazione ricorsi proposta epiano)		11.000,00	
contributo e marche nomina OCC		125,00	
contributo unificato ricorso L. 3 2012 e marche		125,00	
spese vive visure ed altro (stima)		300,00	
spese notifiche non pec (stima)		500,00	
imposta di registro omologa		200,00	
PREDEDUZIONI		21.909,87	totale prededuzioni
pagamento integrale dei debiti privilegiati (da attività di impresa ed estranei all'attività di impresa)		31.787,13	A.1
		12.071,57	B.1
CLASSE I DEBITI CHIROGRAFI ATTIVITA' IMPRESA	80%	16.849,29	A.2
CLASSE II DEBITI CHIROGRAFI ESTRANEI ALL'IMPRESA	75%	80.282,56	B.2
CLASSE III DEBITI ESTRANEI ALL'IMPRESA DA FID. Ex MUTUI IPOT	13%	22.590,08	C
		185.490,46	TOTALE ESBORSI
		8.390,56	FONDO RISCHI PROCEDURA in denaro
		193.881,02	TOTALE DISPONIBILI

I creditori privilegiati verranno pagati interamente per capitale ed interessi, calcolati al 31.01.2017 (i maggiori interessi dal 1 2 verranno soddisfatti con il fondo rischi in denaro).

I creditori chirografari verranno soddisfatti in percentuali diverse a seconda dell'appartenenza alle varie classi e segnatamente:

Classe I – percentuale soddisfacimento 80%

comprende i creditori chirografari le cui ragioni di credito derivano dall'attività d'impresa del Sig. CAVALLARO. Tali crediti verranno soddisfatti in denaro entro 30 giorni dall'omologa, **nella misura dell'80%** del capitale e delle spese legali (ove sostenute e documentate in virtù di liquidazioni giudiziali);

Classe II – percentuale soddisfacimento 75 %

comprende i creditori chirografari le cui ragioni di credito NON derivano dall'attività d'impresa del Sig. CAVALLARO. Per tali crediti la proposta prevede il pagamento in denaro entro 30 giorni dall'omologa, nella misura del 75% del capitale e degli interessi di mora se portati da titolo esecutivo passato in cosa giudicata

Classe III – percentuale soddisfacimento 13%

comprende i creditori chirografari, estranei all'attività d'impresa, correlati a fidejussioni rilasciate dal Sig. CAVALLARO per mutui ipotecari erogati a terzi. La proposta prevede la definizione di tali obbligazioni contro versamento in denaro, entro 30 giorni dall'omologa, di una percentuale pari al 13% del debito complessivo.

Per il dettaglio della composizione delle classi si rinvia al § D.3.

D.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVO

D.2.1 QUADRO DI SINTESI DELL'ATTIVO

L'attivo patrimoniale del Sig. CAVALLARO LORIS è costituito in massima parte, come esposto in premessa, dalle disponibilità liquide in conto corrente rivenienti dalla transazione stipulata in data 23-29.12.2016 (**DOCA.11**) e da

piccoli saldi di due libretti di deposito oltre che da arredi rivenienti dalla cessata attività e dal trasloco dell'immobile compravenduto e di cui alla più volte citata transazione.

Si riporta il quadro di sintesi:

TABELLA DI RIEPILOGO DELL'ATTIVO		
	Disponibilità liquida da transazione (versati su conto corrente vincolato all'ordine del Giudice Tutelare)	193.138,82
	1/3 del saldo del libretto postale n. 32445983 int. de grandis giovanna (madre deceduta)	619,93
	1/2 saldo libretto bancario int Sonia e Loris Cavallaro	122,27
A)	totale in denaro	193.881,02
	beni mobili bar	12.330,00
	beni mobili personali	1.500,00
B)	totale beni mobili	13.830,00
	totale generale (A+B)	207.711,02

Quanto al denaro, esso riviene dal citato accordo transattivo con il quale – previa autorizzazione del Giudice Tutelare (**DOC.A.10**) – è stata definita una controversia (R.G. 1278/13 del Tribunale di Venezia) che da lungo tempo contrapponeva il Sig. CAVALLARO LORIS, la Sig.ra Cavallaro Sonia e il Sig. Livon Roberto al Sig. Cavallaro Maurizio, in merito allo scioglimento di una comunione (per successione in morte dei genitori del ricorrente, Sig.ri Cavallaro Gerardo e De Grandis Giovanna), avente ad oggetto un compendio immobiliare, una serie di beni mobili e mobili registrati, nonché un libretto postale.

Il predetto compendio conteso è stato oggetto di sequestro giudiziario sin dal 2012 (n. 8367/12 R.G.), ad istanza del Sig. Cavallaro Maurizio, con la conseguenza che per vari anni il ricorrente, pur essendo contitolare pro quota di un complesso di beni ereditati dai genitori, non ne ha avuto il possesso e non ne ha potuto in alcun modo disporre.

La transazione ha previsto la cessione al Sig. Cavallaro Maurizio di tutte le quote del compendio "comprendente beni mobili, mobili registrati ed immobili, come oggetto della causa di divisione n. 1278/13 r.g. ed in parte del procedimento per sequestro giudiziario n. 8367/12 r.g.", ad eccezione dei soli beni (di modestissimo valore) indicati nell'allegato 6 della transazione.

I beni oggetto di cessione giusta rogito notarile 29.12.2016 che si allega (**DOC.D.1**), erano stati previamente oggetto di perizia di stima da parte del CTU geom. Giovanni Zulian nel citato procedimento n. 1278/13. In conformità alla predetta stima, la transazione (debitamente autorizzata dall'ill.mo Giudice Tutelare) ha previsto il versamento al Sig. CAVALLARO LORIS, quale corrispettivo della cessione, di complessivi € 200.000,00.

Di tale importo si è convenuta la corresponsione: per € 6.861,18 direttamente al custode giudiziario geom. Mauro Calandra, quale quota parte (di competenza dell'odierno ricorrente) delle competenze allo stesso spettanti (salvo conguaglio); **per i residui € 193.138,82** direttamente al Sig. CAVALLARO LORIS (in persona del suo AdS) alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita, avvenuta il 29.12.2016.

Alla somma così ottenuta si aggiungono **€ 619,93**, pari ad 1/3 della somma depositata sul libretto postale della defunta Sig.ra De Grandis Giovanna (**DOC.D.22**), diviso tra i tre coeredi in sede di transazione – e che verrà depositato in conto corrente all'esito dell'autorizzazione del GD e del preventivo dissequestro disposto in data 08.02.2017 (**DOC.D.22a**) ed Euro **122.27** pari ad un 1/2 del saldo di altro libretto cointestato con terzi (**DOC.D.22b**)

D.2.2 CONTI CORRENTI

Come detto, all'esito della conclusione ed attuazione dell'accordo transattivo di cui sopra ed unitamente a modestissima liquidità pregressa, il Sig. CAVALLARO LORIS dispone di liquidità depositata presso Banca Antonveneta, filiale di San Donà di Piave, sul conto corrente n. 1838.51, vincolato all'ordine del Giudice Tutelare, **per € 195.700,23**, ivi compreso l'incasso della transazione, come da estratto conto al 09 03 17 **(DOC.D.3.3.)**

La somma destinata al soddisfacimento dei creditori (€ 193.138,82 + € 619,93 + € 122,27= 193.881,02) verrà prelevata da tale conto e messa a disposizione dell'organismo di composizione della crisi/gestore della crisi, mediante accredito su un conto corrente appositamente acceso.

D.2.3 BENI MOBILI

Il Sig. CAVALLARO LORIS è proprietario dei beni strumentali ed arredi a suo tempo impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa individuale (bar ad insegna "Peccati di Gola" sito in San Donà di Piave, via Bortolazzi 44), come esposto in premessa cessata, con cancellazione dal registro delle imprese in data 27.08.2015 (DOC.A.3).

Nel mese di ottobre 2015, a corredo della richiesta al Giudice Tutelare di autorizzazione alla vendita **(DOC.D.4)**, l'AdS dell'odierno ricorrente richiedeva allo Studio associato dei tributaristi Loverre Fabio – Forcolin Gianluca – Cadamuro Alessandra di San Donà, che già curava la tenuta della contabilità del Sig. CAVALLARO, la stima del prezzo di realizzo in caso di vendita dei predetti beni.

La stima **(DOC.D.5)** veniva effettuata sulla base del prezzo di acquisto, svalutato del 40% per i beni acquistati nuovi e del 30% per quelli acquistati usati e conduceva alla seguente valutazione:

- bancone da bar: € 13.000,00;
- attrezzi e arredi: € 11.660,00.

In seguito all'autorizzazione alla vendita concessa dal Giudice Tutelare, l'AdS del Sig. CAVALLARO poneva in vendita, al valore stimato ed autorizzato, tutti i beni di cui sopra sul portale di annunci on-line Subito.it, contattando altresì alcuni addetti del settore al fine di agevolare la vendita.

Tuttavia ad oggi non è giunta alcuna offerta di acquisto.

Posto che sono trascorsi ormai 15 mesi dalla stima di cui sopra, senza che alcuna concreta occasione di vendita si sia verificata, si ritiene che il valore dei beni in questione (attualmente depositati presso terzi: doc. D .5.1 e D.5.2) debba essere svalutato in misura non inferiore al 50% e sia dunque il seguente:

- **bancone da bar: € 6.500,00;**
- **attrezzi e arredi: € 5.830,00.**

Il Sig. CAVALLARO è altresì proprietario di arredi dell'abitazione in Via Orlanda 202 – Venezia, oggetto della controversia con gli altri comproprietari, ove a suo tempo risiedeva la famiglia, prima di trasferirsi nell'immobile in San Donà di Piave, Via Giotto, di proprietà della moglie Bergamo Liana, nel frattempo ristrutturato.

In esecuzione del più volte citato accordo transattivo, tali beni sono stati traslocati in Portogruaro, onde liberare l'immobile di Via Orlanda. Si produce elenco analitico (**DOC.D.6**) Trattandosi di arredi di vecchia data e smontati si stima un valore di euro 1.500,0.

In questa sede si ritiene di porre i predetti beni in vendita sotto il controllo dell'OCC; l'eventuale ricavato sarà prudenzialmente destinato al fondo rischi

della presente procedura. Nel caso in cui, al termine della procedura medesima, si rivelasse non necessario attingere al predetto fondo rischi, l'importo sarà destinato al Sig. CAVALLARO LORIS, per le esigenze di cura e sostentamento.

D.2.4 BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI

Attualmente, il Sig. CAVALLARO LORIS non è proprietario di alcun bene immobile (**DOC.D.7**), né di beni mobili registrati (**DOC.D.8**).

Quanto agli immobili, si è già avuto modo di illustrare che egli era in passato intestatario di una quota indivisa dei beni ereditati dai genitori, oggetto della causa divisionale n. 1278/13 R.G. del Tribunale di Venezia.

Procedimento definito mediante l'accordo transattivo agli atti e successivo rogito notarile di vendita delle quote degli immobili in comproprietà con i fratelli Maurizio e Sonia e con il cognato Livon Roberto, i cui proventi – dei quali si è già dato conto nel precedente paragrafo – vengono integralmente destinati al soddisfacimento dei creditori.

Quanto ai mobili registrati, l'unico autoveicolo intestato al Signor Loris Cavallaro (Audi A4, tg DC733JZ) è stato venduto al prezzo di Euro 2.800,00 incassato nel mese di settembre 2016. Il trasferimento della proprietà è avvenuto nel gennaio 2017, previa autorizzazione del Giudice Tutelare a ratifica, essendo stata la proprietà trasferita a soggetto diverso rispetto a quello originariamente autorizzato (**DOC.D.9 – D.10**).

Sempre in virtù della più volte citata transazione e ricompresi nel corrispettivo della stessa, sono state trasferite le quote di proprietà di Loris Cavallaro di alcuni mezzi agricoli ricompresi nel compendio oggetto di contenzioso.

D.2.5 CREDITI DI REGRESSO

Come illustrato nell'ambito dell'esposizione del quadro dell'indebitamento del Sig. LORIS CAVALLARO, egli: da un lato ha contribuito ai lavori di ristrutturazione degli appartamenti di proprietà della moglie Liana Bergamo e del cognato Luigi Bergamo, anticipando una parte dei costi; dall'altro lato ha prestato garanzie in favore di terzi, e nell'interesse dei predetti soggetti (moglie e cognato), per i medesimi lavori di ristrutturazione.

Segnatamente:

1.) credito di regresso per il rimborso del prestito erogato dalla sorella Sonia Cavallaro.

Il ricorrente ha utilizzato gran parte delle somme mutuategli dalla sorella Sonia Cavallaro (totali € 20.000,00), al fine di pagare una parte dei lavori di ristrutturazione dianzi menzionati. Nell'auspicata ipotesi di accoglimento della presente proposta, avvenuto il pagamento per il 75% del citato debito, il Signor LORIS CAVALLARO vanterebbe crediti di regresso per Euro 15.000,00, di cui Euro 7.500,00 verso Bergamo Luigi ed Euro 7.500,00 verso Bergamo Liana.

2.) credito di regresso per il rimborso delle somme pagate a Fasal srl

Il Signor Cavallaro si è obbligato personalmente, in solido con Bergamo Liana e Luigi nei confronti della società Fasal Srl, in relazione ad un debito relativo all'esecuzione di lavori, sempre nell'ambito della suddetta ristrutturazione. Tale debito viene in questa sede soddisfatto – in conformità alla presente proposta – nella misura del 75% della sorte capitale. Conseguentemente, trattandosi di obbligazione solidale assunta nell'interesse esclusivo dei Sig.ri Bergamo Liana e Luigi, egli avrà diritto di regresso nella misura del 50% ciascuno della somma pagata dunque per Euro 8.941,02 ciascuno.

3.) credito di regresso per somme pagate a fronte del finanziamento

Agos Ducato concesso a Bergamo Liana

Il diritto di regresso riviene dal pagamento delle somme che saranno versate, in esecuzione della presente proposta, dal Sig. CAVALLARO LORIS (quale coobbligato) ad Agos Ducato in relazione al finanziamento personale concesso alla Sig.ra Bergamo Liana.

L'importo che verrà pagato in esecuzione dell'Accordo è pari ad Euro 46.488,73.

4.) credito di regresso per somme pagate a fronte dei mutui ipotecari

Friuladria intestati a Bergamo Liana e Luigi

Trattasi dell'importo che verrà versato dal Signor LORIS CAVALLARO in esecuzione della presente proposta quale fideiussore di Friuladria, a fronte della liberazione delle fideiussioni rilasciate a garanzia del mutuo ipotecario n. 254663 concesso alla Sig.ra Bergamo Liana e a garanzia del mutuo ipotecario n. 254666 concesso al Sig. Bergamo Luigi.

L'importo ammonta ad Euro 11.454,52 quanto alla fideiussione rilasciata nell'interesse di Bergamo Luigi ed Euro 11.135,51 quanto alla fideiussione rilasciata nell'interesse di Bergamo Liana.

Occorre ora verificare l'ammissibilità e le concrete prospettive delle azioni di regresso.

- Regresso per somme pagate a fronte dei mutui ipotecari Friuladria intestati a Bergamo Liana e Luigi

Trattasi di fideiussioni rilasciate in seno ai contratti di mutuo. Entrambi i contratti prevedono la seguente clausola: "*i Fidejussori rinunciano inoltre, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso o di surroga che loro spettasse nei confronti della*

Parte Mutuataria, di coobbligati e di garanti, ancorché confidejussori, siano a quando ogni ragione di credito della Banca non sia stata integralmente soddisfatta rinunciando, comunque, alla liberazione per fatto proprio della Banca stessa” (art. 5 bis, lett. e).

L'azione di regresso sarebbe dunque inammissibile.

- Altre azioni di regresso

Le ulteriori azioni di regresso, pur ammissibili, non appaiono utilmente esperibili.

Quanto alla Signora Bergamo Liana, l'unico bene immobile di proprietà della moglie del Sig. CAVALLARO, aggredibile in forza dell'azione di regresso, è costituito dall'immobile di cui si è detto, gravato da ipoteca di Banca Popolare Friuladria a garanzia del mutuo fondiario. L'immobile in questione è peraltro gravato da usufrutto a favore della Sig.ra Finotto Maria (madre della Sig.ra Bergamo), nata nel 1930. Tale immobile è identico a quello di proprietà del Sig. Bergamo Luigi (pure sopra menzionato), che è stato oggetto di stima da parte del CTU nell'ambito della procedura esecutiva n. 263/15 RG.ES. promossa avanti al Tribunale di Venezia da Fasal Srl nei confronti di Bergamo Luigi (**DOC.D.11**).

Considerato il valore peritale, la nuda proprietà in capo alla Signora Bergamo Liana ha un valore di mercato di Euro € 102.618,00. Orbene, considerato il residuo debito della Sig.ra Bergamo Liana nei confronti della mutuante Banca Popolare Friuladria – garantito dall'ipoteca gravante sul bene medesimo – appare evidente che l'azione di regresso del Sig. CAVALLARO LORIS sarebbe con ogni probabilità destinata a rivelarsi infruttuosa.

La Sig.ra Bergamo Liana è impiegata quale lavoratrice dipendente e percepisce un reddito lordo annuo di circa euro 22.000,00 come da mod. 730 dell'anno

2015 (**DOC.D.12**). Con tale stipendio la Signora deve far fronte ai bisogni familiari, nonché al pagamento del mutuo Friuladria, anche al fine di evitare azioni esecutive sull'unica abitazione della famiglia Cavallaro. La Signora Bergamo ha sospeso l'attività lavorativa per un biennio, al fine di assistere il marito invalido e non è da escludere che in futuro vengano richieste reiterate aspettative non retribuite, vista la necessità di cure ed assistenza costanti del coniuge odierno ricorrente.

L'azione di regresso dovrebbe concorrere con altri debiti della Signora Bergamo verso istituti di credito/società finanziarie, sia per debiti diretti sia per garanzie rilasciate nell'interesse del Signor Bergamo Luigi, come da visura CRIF che si allega (**DOC.D.13**).

La Signora Bergamo deve peraltro supportare il fratello Luigi nel pagamento del mutuo contratto con Friuladria.

Quanto al Signor Bergamo Luigi, l'azione per i crediti di regresso vantati dal Signor Cavallaro potrebbe trovare limitata capienza nell'unico immobile di sua proprietà. Tuttavia si determinerebbe il concorso con altri creditori chirografari del Sig. Bergamo, posto che la centrale rischi del medesimo porta (oltre al mutuo ipotecario di Banca Popolare Friuladria) esposizioni verso varie banche e finanziarie (**DOC.D.14**).

Considerate dunque le esposizioni debitorie del Sig. Bergamo Luigi, il valore dell'immobile di sua proprietà (sul quale vedasi il paragrafo precedente) ed il residuo debito relativo al mutuo ipotecario di Banca Popolare Friuladria, si ritiene non sussistano concrete prospettive di recupero.

Occorre peraltro evidenziare che il Sig. Bergamo Luigi si è impegnato a pagare il residuo debito verso Fasal Srl – al netto di quanto sarà corrisposto dal Sig.

CAVALLARO in esecuzione della presente proposta – nonché parte delle spese di ingiunzione e le spese di esecuzione. Alla luce di tale impegno, il creditore Fasal Srl ha richiesto la sospensione per 6 mesi dal 24.01.2017 della procedura esecutiva dallo stesso avviata contro il Bergamo (**DOC.D.15**).

Un tanto consentirà di addivenire all'estinzione dell'esecuzione immobiliare e alla regolare prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario concesso al Sig. Bergamo luigi da Banca Popolare Friuladria.

D.2.6 PENSIONE DI INVALIDITÀ E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Il ricorrente Sig. CAVALLARO LORIS, invalido al 100% (**DOC.D.16**) gode di un assegno di inabilità al lavoro – categoria IOCOM – dell'importo medio di € 1.341,35 netti (**DOC.D.17**), nonché di indennità di accompagnamento – categoria INVCIV – di Euro 512,34 (**DOC.D.18 – D.19**). L'importo medio netto attualmente accreditato dall'INPS per entrambe le voci pensionistiche è di **Euro 1.650,00** come da estratto conto Monte Paschi di Siena (sub **DOC.D.3.2**). Tali somme risultano interamente assorbite dalle necessità di sostentamento e di cura dello stesso.

D.2.7 Costi per l'adempimento di obblighi alimentari nei confronti della figlia di anni 16 e per l'assistenza socio-sanitaria al Sig. Loris Cavallaro.

Attualmente il Signor Cavallaro è assistito dalla moglie e dal cognato. Poiché la signora Bergamo ha dovuto riprendere l'attività lavorativa, egli viene ospitato – come autorizzato dall'ill.mo Giudice Tutelare (**DOC.D.20**) – per metà giornata presso un **centro diurno di assistenza** al costo di Euro 31,00 al giorno per un **totale mensile di Euro 620,00 circa** (**DOC.D.21**). A tali

somme si aggiungono quelle per far fronte alle quotidiane necessità alimentari, di assistenza, di cura etc.

D.2.8. ATTI DI DISPOSIZIONE

Gli unici atti di disposizione compiuti dal Sig. CAVALLARO sono stati tutti autorizzati dal Giudice Tutelare.

Trattasi della transazione e successiva vendita delle quote di immobili di proprietà, dalla quale riviene la provvista di denaro di cui alla presente proposta, e della vendita dell'autoveicolo nel settembre 2016.

D.3 DESCRIZIONE DEL PASSIVO E DELLA PROPOSTA

D.3.1 QUADRO DI SINTESI DEL PASSIVO

L'indebitamento è così strutturato:

I) Debiti derivanti dall'attività d'impresa individuale	
a. Privilegiati	€ 31.787,13
II) Chirografari	€ 21.061,61
Debiti estranei all'attività d'impresa	
a. Privilegiati	€ 12.071,57
b. Chirografari	€ 107.043,42
III) Debiti da fideiussioni prestate	€ 173.769,48
per atti di mutuo ipotecario	

In totale, dunque, i debiti e le obbligazioni assunte dal ricorrente ammontano

ad € **345.733,21**.

A tali importi vanno aggiunte le somme dovute in prededuzione e come sotto determinate:

compenso occ in prededuzione	9.659,87	
compenso Legale (redazione ricorsi proposta epiano)	11.000,00	
contributo e marche nomina OCC	125,00	
contributo unificato ricorso L. 3 2012 e marche	125,00	
spese vive visure ed altro (stima)	300,00	
spese notifiche non pec (stima)	500,00	
imposta di registro omologa	200,00	
PREDEDUZIONI	21.909,87	totale prededuzioni

Viene appostato prudenzialmente l'importo di Euro 8.390,56= a fondo rischi per eventuali sopravvenienze passive relative a contributi unificati, imposte di registro, interessi etc.

D.3.2 ANALISI DEL PASSIVO E SINTESI CONTABILE DEL PIANO

Si allegano il prospetto di conteggio del compenso dell'OCC a valere quale proposta (**DOC.D.23**), l'elenco analitico dei creditori, suddivisi in classi, da intendersi qui integralmente richiamato (**DOC.D.24**), nonché il piano con la suddivisione in classi e la rappresentazione matematica dei criteri di riparto delle disponibilità liquide (**DOC.D.25**).

D.3.3 CRITERI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E DI COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

CREDITI PRIVILEGIATI – CREDITORI NON VOTANTI.

Il totale di crediti ricompresi nel presente gruppo ammonta ad Euro 43.858,70 di cui Euro 31.787,13 per debiti rivenienti da attività di impresa ed Euro 12.071,57 per debiti estranei.

Quanto ai criteri di soddisfacimento dei creditori, in conformità ai migliori orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene che tutte le procedure

disciplinate dalla L. 3/2012 abbiano natura di procedure concorsuali e che debba, conseguentemente, trovare applicazione la regola della *par condicio creditorum*.

Ne discende che, anche in ipotesi di proposta di accordo, i creditori privilegiati capienti debbono essere soddisfatti per intero e che, in caso di soddisfazione proporzionale degli stessi, debba comunque essere rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Per tale ragione, considerato che la massa attiva mobiliare disponibile (denaro) consente il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ante primo grado, nonché dei creditori che vantano privilegi generali mobiliari, la presente proposta ne prevede l'integrale pagamento in denaro per capitale ed interessi, calcolati sino alla data di riferimento (31.01.2017).

Tali creditori, pertanto, ai sensi dell'art. 11 co. 2 della l. 3/2012 non potranno essere ammessi ad esprimere il loro consenso sulla proposta medesima, salvo che dichiarino espressamente di rinunciare in tutto o in parte al privilegio contestualmente alla comunicazione del loro consenso o dissenso sulla proposta. In tale eventualità il relativo credito verrà inserito nella classe omogenea di riferimento.

In ragione di quanto dianzi esposto, i creditori privilegiati non sono costituiti in classe e vengono unicamente raggruppati in questa sede a fini descrittivi oltre che per l'eventuale collocazione nella classe omogenea in caso di rinuncia al privilegio.

In tale gruppo sono compresi:

- i creditori privilegiati le cui ragioni di credito rivengono dall'esercizio dell'attività di impresa del Signor LORIS CAVALLARO. Trattasi di debiti verso l'ex dipendente, verso fornitori artigiani e professionisti che hanno prestato la loro opera nell'interesse dell'impresa individuale;

- i creditori privilegiati le cui ragioni di credito sono estranee all'attività di impresa del Signor LORIS CAVALLARO (prevalentemente professionisti che hanno prestato attività nella più volte citata controversia).

Tutti i creditori inclusi in tale gruppo verranno pagati integralmente entro 30 giorni dall'omologa della proposta. Non vi è ragione, dunque, di costituirli in classe.

CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE CLASSI.

Come noto, l'art. 7 L. 3/2012 prevede che la proposta per accordo di ristrutturazione dei debiti possa prevedere la suddivisione in classi.

A differenza di quanto disposto dall'art. 160 comma 1 lett. c) L.F., la Legge 3/2012 non prevede invece espressamente che la suddivisione in classi debba seguire il criterio della omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. Inoltre, e sempre a differenza di quanto accade in caso di concordato preventivo, la L. 3/2012 non prevede che l'accordo dei creditori sia raggiunto anche con riferimento alla maggioranza delle classi (arg. ex art. 177 comma 1 L.F. e art. 11 comma 2 L. 3 2012).

Tuttavia, al fine di consentire un trattamento il più possibile omogeneo, nel caso specifico si è ritenuto, ai fini della proposta, di suddividere i creditori in classi utilizzando il criterio di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici previsto per la procedura concordataria.

Si ritiene, infatti, che il diverso trattamento dei creditori in sede di proposta di accordo possa giustificarsi soltanto in ragione della diversità della loro posizione giuridica ed interessi economici e che, di contro, il principio della *par condicio* che ispira anche questa procedura concorsuale, non possa prescindere dal prevedere un trattamento identico per i creditori che si trovino in posizioni giuridiche ed abbiano interessi omogenei.

Il primo criterio di composizione delle classi riguarda quindi la distinzione tra crediti chirografari rivenienti dall'attività di impresa e crediti chirografari estranei all'attività di impresa.

Nell'ambito dei secondi, si è distinto tra i crediti chirografari privi di garanzie reali (di terzi) e crediti chirografari invece assistiti da garanzie reali di terzi.

CLASSE 1 – CREDITI CHIROGRAFARI RIVENIENTI DA ATTIVITÀ DI IMPRESA.

Nella classe prima sono ricompresi i creditori che NON vantano diritti di prelazione e le cui ragioni di credito derivano dall'attività di impresa del Signor LORIS CAVALLARO.

L'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici è data dai seguenti elementi:

- natura dei debiti: si tratta di debiti derivanti da rapporti contrattuali stipulati dal Signor LORIS CAVALLARO, quale imprenditore individuale, e privi di garanzie collaterali reali o personali;
- aspettativa di soddisfacimento limitata al patrimonio personale del Signor LORIS CAVALLARO al netto dei crediti privilegiati.

Per i creditori inclusi in tale classe, la proposta prevede il soddisfacimento dell'80% del credito in linea capitale, mediante

pagamento con bonifico bancario entro 30 giorni dall'omologa della proposta. Il totale di tali debiti ammonta ad Euro 21.061,61 e verrà loro corrisposta la somma complessiva di € 16.849,29.

CLASSE 2 – CREDITI CHIROGRAFARI NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI IMPRESA E PRIVI DI GARANZIE REALI DI TERZI.

Nella classe seconda sono ricompresi i creditori che NON vantano diritti di prelazione, le cui ragioni di credito NON derivano dall'attività di impresa del Signor LORIS CAVALLARO e non muniti di garanzie reali di terzi.

L'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici è data dai seguenti elementi:

- estraneità all'attività di impresa del ricorrente
- identità di causa delle obbligazioni assunte: questi debiti trovano "causa" in obbligazioni assunte dal Signor Loris Cavallaro per pagare i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della moglie e del cognato, composto di due unità abitative, adibite a casa familiare dei due nuclei in questione;

Tali debiti non sono assistiti da garanzie reali (né su beni dell'odierno ricorrente, né su beni di terzi).

Sono ricompresi nella classe:

- un **debito nei confronti della Sig.ra Cavallaro Sonia**, riveniente da un finanziamento di Euro 20.000,00 dalla stessa erogato il 10.02.2012 al fratello LORIS e che costui ha destinato al pagamento di alcune ditte che hanno eseguito i predetti lavori di ristrutturazione.

- Un ulteriore debito di Euro 780,55 per somme anticipate da Sonia Cavallaro per conto del fratello Loris per costi del contenzioso definito con la più volte citata transazione (quota polizza assicurativa e quota compenso CTU).

Si fa presente che la Sig.ra Cavallaro Sonia, quale sorella del ricorrente, ai sensi dell'art. 11 co. 2 della l. 3/2012 non ha diritto di esprimersi sulla presente proposta e non andrà computata ai fini del raggiungimento della maggioranza.

- **debito nei confronti della società Fasal Srl**, la quale ha eseguito parte dei predetti lavori ed ha ottenuto il rilascio di una cambiale – successivamente andata insoluta – a firma, oltre che dei Sig.ri Bergamo Liana e Luigi, dell'odierno ricorrente. Vi è stata al riguardo la notificazione di un decreto ingiuntivo ed è pendente esecuzione nei confronti del Sig. Bergamo Luigi;
- **debito nei confronti di Agos Ducato SpA**. Trattasi del finanziamento n. 044067841 del 10.06.2011 erogato alla Signora Liana Bergamo dell'importo originario di Euro 50.000,00 con importo totale dovuto di Euro 99.831,96 e scadenza originaria 20.06.2026. Il contratto di finanziamento è sottoscritto dal Signor LORIS CAVALLARO quale coobbligato. ²La posizione è stata classificata a sofferenza con comunicazione 08.06.2016 e presenta rate insolte dal 10.03.2015.

Per i creditori inclusi nella presente classe, la proposta prevede il soddisfacimento del 75% del credito in linea capitale mediante

² Il Signor Loris Cavallaro risponde solo dell'esposizione Agos intestata alla Signora Bergamo Liana derivante dal citato prestito personale e non anche dell'esposizione riferita all'affidamento in conto corrente.

pagamento con bonifico bancario entro 30 giorni dall'omologa della proposta. Il totale dei debiti di Classe II è Euro 107.043,42 e si prevede il pagamento a questa classe di Euro 80.282,56.

CLASSE 3 – CREDITI CHIROGRAFARI NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI IMPRESA E MUNITI DI GARANZIE REALI DI TERZI.

Nella terza classe sono ricompresi i debiti del Sig. LORIS CAVALLARO derivanti da fideiussioni rilasciate a favore di istituti di credito a garanzia di mutui ipotecari erogati a terzi. L'importo complessivo delle esposizioni garantite è di Euro 173.769,48. Viene previsto il pagamento del 13% e dunque un esborso di Euro 22.590,03.

Segnatamente trattasi dei mutui erogati da Banca Popolare Friuladria alla Sig.ra Liana Bergamo e al Sig. Luigi Bergamo per la ristrutturazione del più volte citato immobile.

In considerazione **delle garanzie reali rilasciate dai mutuatari** e del fatto che trattasi di mutui in regolare ammortamento, la proposta prevede il pagamento del 13% del saldo capitale, per la liberazione del debito da fideiussione del Sig. CAVALLARO LORIS, esclusa ogni azione di regresso di quest'ultimo.

Si ritiene opportuno rappresentare che l'obbligazione solidale del Sig. LORIS CAVALLARO riveniente dalle due distinte fidejussioni rilasciate in seno agli atti di mutuo ipotecario stipulati rispettivamente dai Sig.ri Bergamo Luigi e Liana con Banca Popolare Friuladria Tale obbligazione non può essere considerata scaduta e il relativo debito non deve ritenersi esigibile. Invero **si è documentato che i due mutui sono in regulate ammortamento e le relative rate regolarmente pagate.**

L'obbligazione del Sig. CAVALLARO derivante dalle fideiussioni ex mutuo deve ritenersi non esigibile anche per un'altra ragione.

La L. 3/2012 non prevede una disciplina analoga a quella dell'art. 55 co. 2 L.Fall. per il caso di fallimento e dell'art. 169 L.F. comma 1 per il concordato preventivo ("i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data di dichiarazione del fallimento") nemmeno in caso di liquidazione del patrimonio.

In caso di liquidazione, l'art. 14 ter co. 7 L.3 2012 prevede che il deposito della domanda sospenda ai soli effetti del concorso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, con disciplina analoga dunque a quella prevista dall'art. 55 co. 1 L.Fall., **mentre nulla dice la norma riguardo agli effetti della domanda sulla scadenza dei debiti pecuniari non scaduti.**

Se è vero che la proposta per accordo ex L. 3 2012 può essere assimilata in parte alla proposta di concordato preventivo, non può disconoscersi che il legislatore del sovraindebitamento, là dove lo ha ritenuto, ha previsto una disciplina analoga a quella del concordato preventivo e del fallimento ed ha quindi normato solo per il caso di liquidazione dei beni la disciplina la fattispecie della sospensione del corso degli interessi (si raffrontino l' art. 55 c.1 L.F. e l' art. 14 ter co. 7 L. 3 2012), prevedendo tale sospensione ex lege solo nel caso di liquidazione dei beni e non invece, come accade nel caso di concordato preventivo, anche per l'ipotesi di proposta per accordo..

Viceversa, in nessuna delle procedure della L. 3. 2012, è prevista la scadenza automatica delle obbligazioni pecuniarie, disciplinata invece dall'art. 55

comma 2 L.F. per il fallimento e dall'art. 169 L.F. per il concordato preventivo (che richiama integralmente l'art. 55 L.F.).

Va aggiunta un'osservazione.

Eventuali clausole contrattuali che prevedessero la risoluzione del contratto di mutuo / decadenza dal beneficio del termine del mutuatario (e con esso del fideiussore) per la sola ragione dell'ammissione di quest'ultimo ad una delle procedure di cui alla L. 3/2012 dovrebbero ritenersi nulle o quantomeno inefficaci nei confronti del garante sottoposto ad una di tali procedure, alla stessa stregua per la quale la giurisprudenza consolidata ha ritenuto nulle clausole risolutive di contratti a prestazioni corrispettive correlate all'evento (ben più grave) del fallimento, queste ultime ora espressamente dichiarate inefficaci dall'art. 72 co. 6 L.Fall.

E' vero che l'art. 72 c.6 L.F. non è applicabile al concordato preventivo (fattispecie cui è in parte assimilabile la proposta per accordo ex L. 3 2012).

Va tuttavia osservato che:

- la norma più "vicina" alla fattispecie oggetto del presente ricorso sembra essere quella dell'art. 186 bis L.F. che prevede l'inefficacia delle clausole risolutive apposte ai contratti pendenti.. Infatti, la scelta del ricorrente di proporre ai propri creditori un procedimento per accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, è volta a superare mediante un accordo con i creditori la situazione di crisi quale possibile alternativa alla "cessazione" della propria vita finanziaria e/o imprenditoriale collegata invece all'opzione liquidatoria.
- In ipotesi di liquidazione dei beni (fattispecie assimilabile al fallimento), peraltro, dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 72 c.6. con conseguente

inefficacia delle clausole che fanno dipendere la risoluzione dei contratti pendenti dall'avvio della procedura liquidatoria.

Per tali ragioni, le due fidejussioni non possono essere considerate un debito scaduto ed esigibile del Sig. LORIS CAVALLARO e in caso di liquidazione dei beni, persistendo il regolare pagamento delle rate da parte dei mutuatari, la banca non avrebbe diritto ad alcun pagamento.

Si reputa tuttavia che, costituendo la presente una proposta finalizzata anche alla definizione delle obbligazioni assunte, ben possa il Sig. CAVALLARO proporre il pagamento di una somma di denaro a fronte della liberazione dei propri impegni fidejussori verso Banca Popolare Friuladria.

La complessiva proposta, peraltro, è di evidente vantaggio per la banca.

Infatti con la stessa il Sig. CAVALLARO definisce tutti gli altri debiti scaduti ed esigibili, che diversamente potrebbero assorbire totalmente le disponibilità attuali non solo proprie, ma anche del suo intero nucleo familiare³.

Al contempo, il Signor Cavallaro definisce anche cospicui debiti della mutuataria Signora Bergamo Liana e, in ragione della coobbligazione per la posizione Fasal, debiti verso l'altro mutuatario Luigi Bergamo.

In buona sostanza, quindi, l'effetto positivo del presente accordo per Banca Friuladria sarà quello:

³ Si consideri che le pensioni di cui gode il Signor Cavallaro sono l'una totalmente impignorabile, trattandosi di indennità di accompagnamento, e l'altra pignorabile nei ristretti limiti di cui all'art. 545 co. 7 c.p.c..

- **di consentire alla banca un incasso immediato di Euro 22.590,08** a decurtazione dei due mutui ipotecari, così riducendo le rate a scadere.
- **di risolvere in via definitiva il sovraindebitamento del Sig. CAVALLARO**, evitando quindi che risorse personali dei Signori Bergamo Liana e Luigi, mutuatari di Banca Friuladria, vengano dirottate dal nucleo familiare a soddisfare altri debiti del Signor Cavallaro.
- **di migliorare al contempo ed in misura notevole la solvibilità della Sig.ra Bergamo Liana ed in parte anche quella del Sig. Bergamo Luigi – titolari degli anzidetti mutui ipotecari –** con vantaggio quindi per la regolare prosecuzione dei mutui in essere con la stessa Banca Popolare Friuladria.
- **di far estinguere l'esecuzione immobiliare avviata da Fasal** sull'immobile di proprietà del Signor Bergamo Luigi gravato dall'ipoteca ex mutuo a favore di Friuladria.

Il creditore esecutante Fasal srl ha promosso azione esecutiva sull'immobile di proprietà del Signor Luigi Bergamo gravato dal mutuo ipotecario Friuladria. Questo creditore, contando di poter essere soddisfatto nella misura del 75% del proprio credito dalla presente procedura (essendo il Signor Cavallaro coobbligato cambiario insieme alla moglie e al cognato), ha già dichiarato la propria disponibilità a reperire un accordo per il pagamento dilazionato del residuo debito e delle spese di esecuzione da parte del Signor Bergamo Luigi, addivenendo quindi all'estinzione dell'esecuzione.

Ciò consentirà a Banca Friuladria di proseguire nel regolare ammortamento dei due mutui ipotecari

E.) DIRITTI REALI DI TERZI – NON OPPONIBILITÀ

La società Arredamenti Mario Moretti & Figli Srl – che ha fornito al Sig. CAVALLARO LORIS il bancone per il bar dallo stesso avviato e relativi accessori, di cui alle fatture n. 30/2014 e 45/2014 – con comunicazione di data 27.07.2015 opponeva la riserva di proprietà sui beni medesimi.

Deduceva a tal fine che *“le condizioni generali di vendita da Voi sottoscritte il 12/11/2013 prevedono espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1524 e segg. C.C., la riserva di proprietà a ns. favore fino all'integrale pagamento”*.

Sul punto occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D.Lgs. 231/02, *“La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili”*.

Orbene, nelle fatture n. 30 del 27.02.2014 e n. 45 del 01.04.2014, non vi è alcuna menzione della pattuita riserva di proprietà, che non risulta dunque opponibile ai creditori dell'odierno ricorrente.

*** **

Quanto sopra premesso, il Signor LORIS CAVALLARO, e per questi l'Amministratore di Sostegno, la Signora Liana Bergamo, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare(Atti n.2), rappresentato e difeso dall'Avv.

Armida Dal Bo del Foro di Treviso

CHIEDE

IN VIA PRINCIPALE

che l'Ill.mo Tribunale adito,

- ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del ricorrente;
- ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 8 e 9 della L. 3 2012;
- verificato il deposito della documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3 2012 ivi compresa l'attestazione di fattibilità del piano rilasciata dal Dottor Emilio Borella quale organismo nominato ai sensi di Legge e che ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati alla stessa ai sensi dell'art. 15 c. 6 L. 3 2012

pronunzi il decreto di fissazione d'udienza disciplinato dagli art. 10 commi 1 e 2 L. 3/2012 con l'avvertenza espressa ai creditori che almeno 10 giorni prima dell'udienza che verrà fissata tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (dott. Emilio Borella di Mestre Venezia) a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà, con presunzione iuris et de iure, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la

g

figura dell'astensione. Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti

2) Disponga la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la sede legale e/o residenza anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento telefax o posta elettronica certificata, nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza o in quel diverso termine che risulterà assegnato, con invito a far pervenire con le stesse modalità al professionista incaricato quale OCC, il Dottor Emilio Borella, dichiarazione sottoscritta con il proprio consenso alla proposta.

3) stabilisca idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e ne disponga la pubblicazione al registro delle imprese a cura della Cancelleria

4) disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque in relazione ai titolari di crediti impignorabili

5) disponga il trasferimento delle somme di denaro oggetto della proposta su un conto corrente intestato alla Procedura e nella disponibilità dell'OCC che provvederà ai relativi pagamenti.

Nell'auspicata ipotesi di approvazione della proposta, il ricorrente chiede sin d'ora che, decorsi i termini di cui all'art. 12 comma 1, **il Giudice voglia omologare l'accordo, disponendo le opportune prescrizioni in merito alla sua esecuzione e autorizzando altresì l'Organismo di Composizione della Crisi a procedere al riparto delle somme in conformità all'accordo.**

Ove si ravvisino necessità di integrazioni documentali e/o della proposta, ai sensi dell'art. 9 comma 3 ter, il ricorrente chiede sin d'ora che il Giudice conceda il termine di giorni quindici per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

IN SUBORDINE

Per la non temuta ipotesi di mancato raggiungimento delle maggioranze previste per il perfezionamento dell'Accordo, il ricorrente chiede sin d'ora che, verificata la sussistenza dei presupposti e della documentazione di cui agli art. 9 commi 2 e 3, l'ill.mo Tribunale adito disponga l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e, previa concessione di **un termine per il deposito della relazione particolareggiata dell'OCC disciplinata dal citato art. 14 ter comma 3 L. 3 2012 lett. da a) ad e)** e acquisizione agli atti della relazione, - ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 3 L. 3.2012 - del Professionista all'uopo nominato, Dott. Emilio Borella,

- a) che il Giudice pronunzi il decreto di apertura della liquidazione dei beni del Loris Cavallaro
- b) che, all'uopo, sia nominato un liquidatore;

- c) che il decreto di apertura disponga che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che, pertanto, venga disposta la non procedibilità, sino alla definitività del decreto di omologazione o fino alla chiusura della liquidazione.
- d) che sia data idonea forma di pubblicità alla domanda e al decreto,
- e) che sia fissato il limite di ciò che occorra al mantenimento del Signor Loris Cavallaro e della sua famiglia nell'importo non inferiore ad Euro 1.650,00 mensili al netto
- g) che venga esclusa dalla liquidazione i beni mobili che arredano l'abitazione in quanto di proprietà esclusiva della moglie Signora Liana Bergamo
- h) che il Tribunale fissi nel termine di quattro anni il tempo massimo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'articolo 14 *undecies* e 14 *terdecies* della legge sul Sovraindebitamento.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si dimettono i documenti indicati in narrativa e relativo indice analitico.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è di Euro 349.668,01 pari al totale del passivo e che trattandosi di procedimento camerale il contributo unificato dovuto e versato è di Euro 98,00 oltre alle marche per iscrizione a ruolo.

Si dichiarano quale pec del difensore:

armidadalbo@pec.ordineavvocatitreviso.it

e quale codice fiscale DLB RMD 66T71C957N

Motta di Livenza – Venezia, 29 03 2017

Liana Bergamo quale AdS del Signor Loris Cavallaro

Augusto Wenz

Avv. Armida Dal Bo

Armida Dal Bo

MANDATO

Io sottoscritta **BERGAMO LIANA**, C.F. BRGLNI62A44H823H, nata il 04.01.1962 a San Donà di Piave (VE) ed ivi residente in Via Giotto n. 7, non in proprio ma quale amministratore di sostegno, giusta decreto di nomina del Tribunale di Venezia del 26.10.2016 (nel procedimento n. 2092/2015 R.G.V.G.) e giuramento del 02 11 2016 - del Sig. **CAVALLARO LORIS**, C.F. CVLLRS62C10L736H, nato a Venezia il 10.03.1962, residente a San Donà di Piave (VE) in Via Giotto n. 7, all'uopo autorizzata dal Giudice Tutelare con provvedimento 20.3 depositato il 21 03 2017, **cron.n. 6509 2017**

DELEGO

a rappresentare e difendere il Signor Loris Cavallaro in ogni fase e grado del presente procedimento per la definizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3 2012 e successive modificazioni

l'Avv. Armida DAL BO del Foro di Treviso

(CF DLB RMD 66T71C957N) - PEC: armidadalbo@pec.ordineavvocatitreviso.it, conferendole ogni facoltà di legge comprese quelle di eleggere domicili, farsi sostituire, nonché di nominare, sostituire a sé, revocare altri procuratori.

Dichiaro **di essere stata informata**, ai sensi dell'art.4 comma 3 dlgs 28 2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici anche fiscali disciplinati, nonché ai sensi dell'art. 2 comma 7 DL 132 2014 convertito nella L. 162 2014, della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita da un avvocato per come disciplinato dal citato DL. Dichiaro altresì di essere stata informata **dei diritti relativi al trattamento dei dati personali** ai sensi del Dlgs 193 2003 e successive modificazioni che il trattamento degli stessi avverrà esclusivamente per le

finalità di cui al presente mandato; conferisco pertanto il mio completo ed informato consenso all'utilizzo, trattamento e comunicazione dei dati, ivi compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti l'espletamento del mandato.

Autorizzo altresì la permanenza dei miei dati e di quelli dell'amministrato negli archivi cartacei e informatici dello Studio legale, degli atti e documenti contenenti i dati personali per un periodo di anni superiore all'espletamento dell'incarico e comunque fino a mia diversa disposizione scritta successiva alla conclusione dell'incarico medesimo.

Dichiaro infine di essere stata informata della possibilità di ricorrere al presente procedimento per definizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3 2012 e successive modificazioni.

Motta di Livenza, 29 03 2017

Liana Bergamo quale Ads del Signor Loris Cavallaro

Liana Bergamo.....

*La firma è autografa
Giuse DAB*

